

Legge regionale 15 gennaio 1982 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/01/1982

Rifinanziamento di opere di bonifica montana di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani.

TITOLO I

INTERVENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE FORESTALE

Art. 1

Per le finalità indicate dagli articoli 39 e 45 del

RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 4.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

I contributi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del Regolamento 78/1760/ CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 a favore di Comuni e delle Comunità montane, al fine di raggiungere la copertura del 90% della spesa ammessa.